

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I contributi dei Psr all'agriturismo sono soggetti a tassazione

Le imprese agrituristiche che hanno optato per la determinazione analitica del reddito devono inserire i contributi dei Psr nel reddito imponibile. Se l'impresa è in regime forfettario i contributi non vanno invece dichiarati

di **Daniele Hoffer**

I contributi percepiti dagli agriturismi erogati dalle Regioni nell'ambito dei Psr vanno qualificati come contributi in conto impianti e come tali vanno iscritti tra i componenti positivi da assoggettare a tassazione.

Per l'attività agrituristiche la normativa fiscale riserva un regime forfettario che prevede, ai fini delle imposte dirette, la determinazione dell'imponibile fiscale sulla base del 25% del fatturato; ai fini Iva, invece, l'imposta da versare si determina forfettariamente sulla base del 50% dell'Iva relativa alle vendite.

In alternativa al citato regime forfettario è possibile optare per la determinazione del reddito imponibile sulla base della differenza tra costi e ricavi di esercizio.

Se l'impresa agrituristica è in regime forfettario tali contributi non devono essere dichiarati e dunque non incidono sull'imponibile fiscale, in quanto vengono assorbiti nel reddito determinato forfettariamente; se l'impresa agrituristica ha invece scelto la determinazione analitica del reddito (differenza tra costi e ricavi di esercizio), essendo in contabilità semplificata od ordinaria, tali contributi vanno a incrementare il reddito imponibile nei modi che seguono.

I contributi in conto capitale sono quelli genericamente finalizzati a incrementare il patrimonio aziendale, non vincolati a uno specifico investimento.

Diversamente, i contributi in conto impianti sono quelli specificatamente riferiti all'acquisto di beni ammortizzabili, come ad esempio la ristrutturazione dei fabbricati o l'acquisto di attrezzature e arredi.

Infine, vi sono i contributi in conto esercizio che sono quelli che vengono percepiti con riferimento all'anno, a incremento dei ricavi dell'attività svolta, e vanno considerati a tutti gli effetti ricavi di esercizio.

I contributi in conto capitale vanno invece rilevati tra i componenti positivi che formano il reddito imponibile come sopravvenienze attive, nell'esercizio in cui sono stati incassati, oppure in quote costanti nello stesso esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

I contributi in conto impianti (i contributi dei Psr in questione vanno inseriti in questa categoria) concorrono invece alla formazione del reddito imponibile portandoli in diminuzione del valore ammortizzabile del bene acquistato al quale si riferiscono (diminuiscono così i costi annui imputati in bilancio come ammortamento), oppure rilevandoli come ricavo in quote della stessa durata del periodo di ammortamento del bene stesso (rinviandoli di anno in anno come risconti passivi).

Il parere dell'Agenzia delle entrate

Con apposita nota inviata alle associazioni di categoria del settore agricolo, l'Agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere in merito, chiarendo per l'appunto che i contributi dei Psr erogati dalle Regioni agli agriturismi, a parziale copertura delle spese sostenute, anche se spesso denominati contributi in conto capitale, rientrano tra i contributi in conto impianti, in quanto, come emerge dall'analisi delle specifiche delibere, sono finalizzati in realtà agli interventi di ristrutturazione dei fabbricati rurali, funzionali all'attività svolta, oppure all'acquisto dei beni strumentali all'attività agrituristica (arredi, macchinari, attrezzature) e sono revocabili se il beneficiario non esegue gli investimenti programmati alle condizioni stabilite dai bandi.

Essi, non comportando quindi solo un generalizzato accrescimento delle risorse aziendali, ma essendo collegati a uno speci-

fico investimento, rientrano tra i contributi in conto impianti.

Le conseguenze, com'è intuibile, sono notevolmente diverse. Basti pensare a un contributo percepito per la ristrutturazione di un fabbricato: se in conto capitale sarebbe stato tassato in 5 anni, mentre il periodo di ammortamento di un fabbricato è di circa 30 anni (aliquota di ammortamento del 3%).

In passato, in sede di verifiche fiscali, spesso erano nati contenziosi in tal senso tra contribuenti e verificatori, ora risolti definitivamente con la nota dell'Agenzia.

L'omessa contabilizzazione dei contributi in conto impianti (l'obbligo tributario sussiste da quando l'impresa ha la certezza del diritto al contributo e il bene entra in funzione), comportando la deduzione di maggiori costi per ammortamenti, ovvero di minore plusvalenza o maggiore minusvalenza in caso di vendita, può essere sottoposta a rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria e sanzionata.

Il caso della piscina

Per gli agriturismi che hanno optato per la determinazione del reddito sulla base della differenza tra costi e ricavi di esercizio, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 65 del 16-3-2009, aveva anche affrontato il tema delle spese di costruzione di una piscina, affermando che, constatato se la normativa regionale preveda la presenza di piscine negli agriturismi e con quali limiti, fanno parte dell'attività agrituristica tutti quei servizi offerti che sono aggiuntivi all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande, con la conseguenza che la piscina può essere qualificata come bene strumentale all'attività in questione.

I costi di costruzione di una piscina sono dunque da considerarsi inerenti all'attività svolta e la relativa Iva è quindi detraibile, a condizione che vengano rispettate eventuali limitazioni o indicazioni specifiche stabilite dalle normative regionali che disciplinano l'attività agrituristica e che la stessa piscina sia poi effettivamente utilizzata nell'agriturismo. •

